Sintesi modifiche per gestione documenti vendita integrativi

Sommario

Premessa....1

Registrazione dei movimenti....2

Bolletta doganale....3

Creazione documento integrativo....4

Numero di emissione....4

Data emissione....4

Termini di trasmissione al SDI....6

Articolo per emissione documento....6

Dati aggiuntivi....6

Rettifica documenti integrativi....6

Gestione documenti vendita e home page SempliCiaFE....7

Contabilizzazione....7

Impresa che non usa al 100% SempliciaFE....7

Aggiornamenti procedura....7

Configurazione ditta....7

Registrazione Movimenti....8

Documenti Vendita....9

Premessa

Dal 01.07.2022 diventa obbligatoria (L. 30.12.2020 n. 178 art. 1 c. 1103) l'emissione delle fatture in modalità elettronica verso clienti extra o intra-UE, nonché inviare allo SDI un documento integrativo nei casi in cui l'acquisto del bene o del servizio è soggetto ad inversione contabile, è imponibile nel paese di arrivo secondo il D.lgs 331/93 oppure deve essere autofatturato.

Inoltre, per adempiere all'esterometro, e' necessario inviare allo SDI un documento integrativo nei casi di acquisto di servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi degli art. da 7 a 7-octies DPR 633/72 se di importo superiore a 5.000 euro e se non ricevuta la fattura elettronica.

A decorrere dall'1.10.2022, e' anche necessario inviare allo SDI un documento integrativo TD28 per gli acquisti da San Marino per i quali il cedente sammarinese ha emesso fattura cartacea con addebito dell' IVA. Tramite tale documento l'acquirente italiano adempie all'esterometro.

Si tratta dei documenti:

Cod.	Descrizione	Descrizione da guida alla fatturazione
TD16	integrazione fattura reverse charge interno	operazione interna effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72. Il C/P ha emesso una fattura elettronica (ad esempio TD01 o TD02 o TD24) con uno dei sottocodici di N6, la quale deve essere integrata dal C/C, indicando aliquota e imposta dovuta. Per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica) nell'ipotesi di reverse charge interno, il C/C può effettuare attraverso lo SDI l'integrazione della fattura (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa) usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a se stesso (dato che è quest'ultimo a essere tenuto a integrare l'Iva in fattura). Il documento integrativo sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell'Agenzia.
TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	il C/P estero (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione, vista dal lato dell'emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia. Oppure il C/P estero (extra o intra-UE) emette una fattura cartacea per prestazioni di servizio, al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale, territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi degli art. da 7 a 7-octies DPR 633/72 di importo superiore a 5.000 euro.
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	il C/P residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione vista dal lato dell'emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72 FE	il C/P estero emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione vista dal lato dell'emittente, è non soggetta, imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.

TD28	Integrazione per Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)	Il C/P sammarinese emette una fattura cartacea per la vendita di beni con addebito dell'IVA al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale. Tramite tale documento l'acquirente italiano adempie all'esterometro.

Attualmente nel SiCia la registrazione di una fattura soggetta all'inversione contabile o all'obbligo di emettere autofattura, fa scattare la creazione di una doppia registrazione, sul registro acquisti con i dati della fattura di acquisto dove il documento ricevuto dal fornitore viene integrato con l'imposta, e sul registro vendite con gli stessi dati della fattura che lo ha originato per l'addebito dell'imposta secondo il meccanismo dell'inversione contabile. Per le registrazioni viene usato uno specifico sezionale (W o I).

La registrazione di una fattura per il quale non c'e' l'obbligo di emettere autofattura o non e' soggetta all'inversione contabile, ma per la quale c'e' l'obbligo dell'invio del documento integrativo per assolvere all'esterometro non fa scattare la doppia registrazione (queste sono le registrazioni con il codice note 51 o 51I, o le registrazioni di acquisto di beni da San Marino con iva e per la quale si ricevuta la fattura cartacea).

Registrazione dei movimenti

Con la registrazione dei movimenti soggetti all'inversione contabile o all'obbligo di emettere autofattura si continua a generare la doppia registrazione, e unitamente a questi si genera anche il relativo documento che sarà poi inviato allo SDI.

Con la registrazione dei movimenti per il quale non c'e' l'obbligo di emettere autofattura o non sono soggetti all'inversione contabile, ma per i quali c'e' l'obbligo di assolvere all'esterometro non si genera la doppia registrazione, ma unitamente a questi si genera anche il relativo documento che sarà poi inviato allo SDI.

Il tipo documento da generare, evidenziato anche nella pagina, sarà determinato in base al sezionale di registrazione ed al tipo di fornitore. Di seguito una tabella di sintesi:

TD16	integrazione fattura reverse charge interno	Sezionale 'W' e fornitore **italiano**. Indifferente se acquisto di beni o di servizi. L'integrazione di queste fatture di acquisto non è obbligatoria a quanto ci risulta, ma si ritiene opportuno ai fini dell'allineamento dei registri precompilati *N.B. Il documento verrà creato soltanto per le righe con codice note soggetto reverse charge*
TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero, assolvimento esterometro per acquisti servizi dall'estero territorialmente non rilevanti in Italia	Sezionale = 'W' o 'I' e fornitore **intra-UE** oppure **extra-UE** oppure **San Marino** oppure **Vaticano**

		oppure fornitore **intra-UE** oppure **extra-UE** e codicce note 51 o 51I **Acquisto di un servizio**. (*)
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	Sezionale 'I' e fornitore **Intra-UE**. **Acquisto di un bene**. (*)
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72 FE	Sezionale W e fornitore **intra-UE** oppure **extra-UE** (1) oppure sezionale I e fornitore **San Marino** o **Vaticano**. **Acquisto di un bene**.(*)
TD28	Assolvimento esterometro per Acquisti di beni da San Marino con IVA (fattura cartacea)	Fornitore **San Marino,** assenza fattura elettronica e presenza di imposta **Acquisto di un bene**.(*)

*(*) **L'acquisto di un servizio** deve essere evidenziato sulla registrazione utilizzando la **causale riga 'S' o 'SI'**. Se vi sono più righe di movimento è necessario riportare la causale su tutte le righe. I movimenti che **non hanno la causale riga 'S' o 'SI'**, quindi non hanno la causale riga o se la hanno, la hanno diversa da S o SI, saranno classificati come **acquisto di beni**.*

(1) situazione particolare in cui si acquista da un fornitore estero un bene già presente in Italia. Nel caso di acquisto direttamente dall'estero di un bene l'imposta viene pagata in dogana e l'emissione dell'autofattura non è richiesta. Di conseguenza non è richiesto neppure l'invio del documento integrativo, l'ADE compilerà la precompilata in base alla bolletta doganale (allo stato attuale sembra che ne segnalerà soltanto la presenza). Nel SICia questa registrazione non ha caratteristiche particolari, è del tutto analoga ad un acquisto da un fornitore italiano.

Analogamente a quanto avviene per le autofatture il documento sarà emesso dal cessionario/committente ed inviato a se stesso. La stessa fattura sarà quindi presente (giocoforza) sia nei documenti emessi sia nelle fatture ricevute da SDI.

Bolletta doganale

I movimenti di acquisto relativi ai beni che fanno dogana (acquisto di beni da un paese-ExtraUE) sono già noti all'ADE perché l'imposta viene pagata in dogana. Essendo pagata in dogana non deve essere adottato il meccanismo dell'inversione contabile per l'addebito della stessa, di conseguenza non debbono essere inviati i documenti integrativi di acquisto.

Nel SICia questi documenti debbono essere registrati con il fornitore estero ma senza utilizzare un sezionale di registrazione o un codice note particolare, non saranno inclusi nel flusso dei documenti integrativi.

Creazione documento integrativo

Come detto il documento integrativo nascerà con la registrazione del documento di acquisto e sarà creato come "Da confermare", dovrà quindi essere confermato dall'utente e con la conferma si andrà a salvare il file .xml da inviare allo SDI. In ogni caso l'utente non dovrà integrare niente sul documento, basterà che lo apra e tolga la spunta dal check da confermare.

Il documento potrà essere anche emesso manualmente nel caso in cui non sia possibile emetterlo con una registrazione in contabilità, oppure nel caso di correzione di una registrazione già definitiva. La possibilità di emissione manuale deve essere vista come residuale, nella generalità dei casi sarà sempre possibile la creazione a partire dalla contabilità.

Numero di emissione

Nel caso di un documento integrativo emesso manualmente la numerazione del documento segue una numerazione specifica progressiva specifica per tutti i documenti classificati come 'autofatture', intendendo con questo termine tutti i documenti emessi dal Cessionario/Committente.

Nel caso invece di emissione automatica la numerazione del documento integrativo sarà quella della registrazione del movimento (ricavo) di reverse-charge che a sua volta discenderà dalla registrazione del movimento di acquisto.

Ipotizzando di registrare una fattura di acquisto di servizio con serie 'W' e numero 1, il movimenti RC sul registro vendite avrà il numero W/1 e stesso numero avrà il documento integrativo, che sia TD16, TD17 o TD19.

Nel caso di assolvimento esterometro per Acquisti di beni da San Marino con IVA (fattura cartacea) al documento integrativo viene attribuita la serie SM28 e segue la numerazione progressiva della serie.

Nel caso di assolvimento esterometro per acquisti si servizi territorialmente non rilevanti in Italia al documento integrativo viene attribuita la serie FCIVA e segue la numerazione progressiva della serie.

Data emissione

Cod.	Guida fatturazione	SiCia partendo dalla registrazione
TD16	data di ricezione della fattura in reverse charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.	*Data ricezione*. Viene impostata in automatico se la fattura è ricevuta dal sistema. Deve essere aggiornata/controllata dall'utente nel caso in cui la FE sia stata importata. **FE importate**. L'importazione, in assenza di una data di ricezione sul file xml della FE o sulla ricevuta, e visto che la detrazione non può essere esercitata in data antecedente quella di ricezione, imposta la data di ricezione con la data di sistema. Questa azione è ispirata da un criterio prudenziale. In questo caso tuttavia potrebbe capitare che l'importazione nel sistema è fatta con notevole ritardo causando l'inserimento del movimento con una data ricezione non congrua con quella

		effettiva e causando un tardivo invio del documento integrativo se non c'è una modifica del movimento da parte dell'utente. Utente non è in possesso di questa informazione se non controlla sul portale F&C ed è quindi buona regola farlo.
TD17	data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intracomunitari; - la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.	*Data ricezione* Nel SiCia anche gli acquisti di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano seguono la regola del reverse charge, pertanto viene registrato il documento cartaceo e fatta la doppia registrazione. Sarà sempre disponibile quindi la data di ricezione, impostata manualmente dall'utente. L'AdE ha avallato in più di una occasione questo comportamento.
TD18	data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).	*Data ricezione*
TD19	data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa); - la data di effettuazione dell'operazione con il fornitore Extra-UE o con fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione dell'autofattura.	*Data ricezione* Nel SiCia anche gli acquisti di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano seguono la regola del reverse charge, pertanto viene registrato il documento cartaceo e fatta la doppia registrazione. Sarà sempre disponibile quindi la data di ricezione, impostata manualmente dall'utente. L'AdE ha avallato in più di una occasione questo comportamento.
TD28		Data registrazione

Con il provvedimento del 28.10.2021 l'ADE ha definito che i documenti integrativi possono essere inviati entro il 15 del mese successivo rispetto alla data di ricezione. Questa è la regola con sui sarà imposta la data del documento:

Data ricezione	Data registrazione	Data documento
Data impostata sulla registrazione	**Entro** il 15 del mese successivo	Data registrazione.

del documento	Stessa data per movimento registro vendite	
Data impostata sulla registrazione del documento	**Dopo** il 15 del mese successivo(1) Stessa data per movimento registro vendite	Data del giorno/data registrazione
		Se successiva alla fine del mese della data ricezione sarà spuntato il flag liquidazione periodo precedente

(1) *Avendo registrato l'acquisto oltre il termine di scadenza dell'invio al SDI del documento integrativo il sistema darà un messaggio con la richiesta di conferma al salvataggio. Sarà comunque consentito all'utente di registrare un acquisto con una data registrazione compatibile con i termini di emissione del documento ma con una data del giorno successiva*

Termini di trasmissione al SDI

Tendenzialmente un documento di vendita sarà inviato al SDI secondo i termini ordinari di tutti i documenti emessi su SempliCiaFE, quindi alla sua generazione. In linea generale circa 2-3 ore dopo il suo inserimento. Il nuovo comma 3-bis del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 - Art. 1 prevede che i documenti integrativi debbano essere inviati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura o di effettuazione dell'operazione.

Articolo per emissione documento

L'articolo per l'emissione del documento integrativo non sarà scelto dall'utente ma definito nel sistema. Gli articoli saranno inseriti da laboratorio su tutte le provincie e non saranno modificabili o cancellabili. Sono previsti due articoli di fatturazione, uno per i servizi ed uno per i beni, che riporteranno la dicitura attuale seguita dalla parola BENI o SERVIZI. Non è previsto un articolo misto.

Dalla registrazione del movimento, quando si crea il documento integrativo, si usa l'articolo SERVIZI se sulla causale riga c'è *Servizi*, altrimenti BENI.

La compilazione di quantità e prezzo unitario sarà fatta con il valore fittizio 1 e con l'imponibile.

Dati aggiuntivi

I documenti integrativi saranno completati dai dati aggiuntivi della fattura che li ha generati e dall'ID_SDI della FE se presente nel sistema.

Rettifica documenti integrativi

La rettifica di un documento integrativo dovrà essere fatta, **esclusivamente manualmente** da parte dell'utente, inserendo un documento della stessa natura ma con segno negativo. Si renderà necessario farlo soltanto nel caso in cui si debba rettificare una registrazione a fronte di un documento già inviato al SDI. Se il documento non è stato inviato correggendo la registrazione sarà eliminato il documento e ne sarà inserito uno nuovo.

Nel caso di documento inviato, se vi è la necessità di correggere la registrazione, si procede con la modifica e poi si dovrà intervenire manualmente con l'emissione del nuovo documento. Nell'ipotesi ad esempio che si sia registrato un acquisto con IVA al 10%, si debba correggere l'iva con aliquota 22% avendo già inviato al SDI il TD16, si dovrà andare ad inserire un documento con una riga negativa per stornare l'iva al 10% ed inserire una riga positiva con iva al 22%. La registrazione in contabilità sarà corretta normalmente.

Gestione documenti vendita e home page SempliCiaFE

Questa tipologia di documenti, dato che ha una natura esclusivamente contabile, non sarà gestibile dagli utenti associati. Solo gli utenti CIA potranno inserirli e modificarli.

Nello specifico, l'inserimento non sarà mai (quasi) necessario dato che il documento viene creato in automatico dalle registrazioni in contabilità. Sarà ad ogni buon fine possibile inserire il documento integrativo, sotto la responsabilità dell'utente.

Contabilizzazione

A differenza delle autofatture, che vengono contabilizzate nel flusso del ciclo passivo, questi documenti non saranno mai contabilizzati perché generati a seguito di una registrazione già fatta.

Impresa che non usa al 100% SempliciaFE

Vi sono da dire alcune cose nel caso in cui l'impresa tenga la contabilità con Cia, ma non utilizzi al 100% SempliCiaFE.

Documento integrativo emesso con altro software gestionale. Nel caso in cui si scelga di inviare il documento integrativo con un altro software gestionale, lo stesso non dovrà essere generato con la registrazione del movimento. Sarà quindi necessario spegnere il parametro di creazione del documento integrativo sulla configurazione della ditta. Il documento integrativo sarà emesso con l'altro gestionale ed importato su SempliCiaFE. Se il documento deve essere inviato dovrà essere importato come autofattura. Il documento ricevuto dal SDI in quanto destinatario può essere o meno importato.

In nessun caso questi documenti saranno contabilizzabili.

FE gestite con altro software gestionale, ma documento da inviare con SempliCiaFE. Nessuna differenza dalla situazione ordinaria se il destinatario del ciclo passivo è 01S. Nel caso invece di diverso destinatario scelto dall'impresa per il recapito delle Fatture Elettroniche se il documento integrativo è emesso da SempliCiaFE, questo non sarà recapitato direttamente a SempliCiaFE. Nella eventualità la FE andrà importata manualmente.

Aggiornamenti procedura

Configurazione ditta

La gestione degli automatismi relativa ai documenti integrativi si attiva dalla configurazione dei dati dell'anagrafica ditta accedendo al quadro CNFD

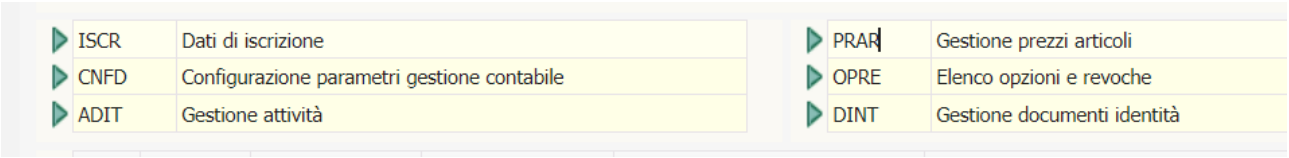

Va messa l'opzione a SI per l'apposito parametro di configurazione

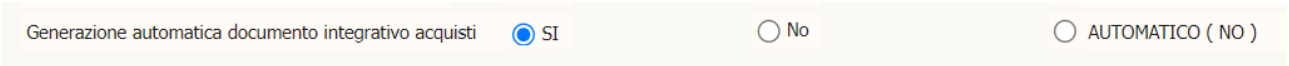

Fino alla data di entrata in vigore dell'obbligo (al momento in cui si scrive questa nota il 01.07.2022), il default del campo sarà a NO, dopo sarà a SI. Per le imprese che non usano al 100% SempliCiaFE sarà necessario riflettere sulla impostazione da dare.

Sulla pagina è presente anche il parametro relativo alla generazione delle fatture elettroniche nel caso di cliente intra o extra-UE.

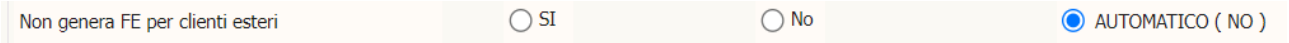

Al momento il default è a NO, quindi la FE viene generata sempre. Se avete impostato il parametro a SI, con la data di entrata in vigore dell'obbligo (sempre il 01.07.2022 attualmente) dovrete aggiornare su NO. Fino a quella data resta sempre una facoltà.

Registrazione Movimenti

Nella registrazione di un movimento di questo tipo:

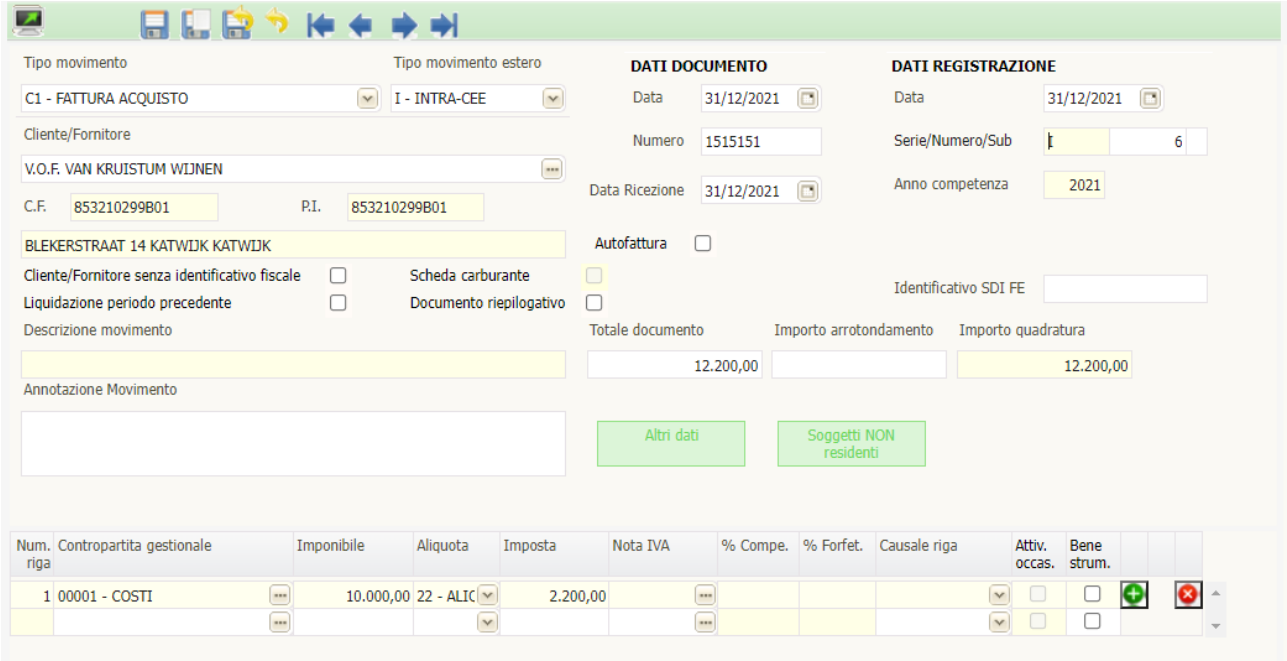

Il documento integrativo al salvataggio sarà creato di default, unitamente alla scrittura del movimento fitti - zio sul registro vendite.

Questo a meno che non si scelga di non crearlo, spuntando un apposito flag sugli ALTRI DATI

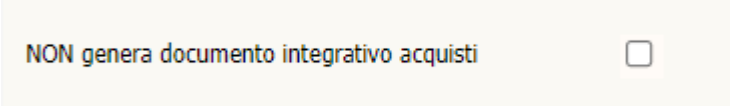

Al salve del documento viene segnalata l'avvenuta creazione del documento integrativo con il messaggio "Inserito documento integrativo provvisorio …… ".

Nelle informazioni di testata vengono visualizzati alcuni passaggi:

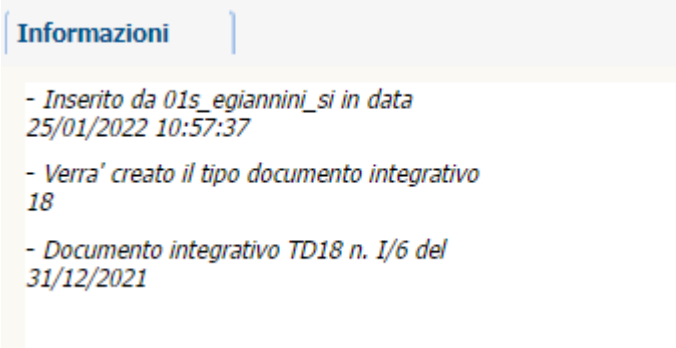

Documenti Vendita

Sulla gestione dei documenti è stato creato il documento integrativo, provvisorio

Che potrà essere confermato entrando sul documento

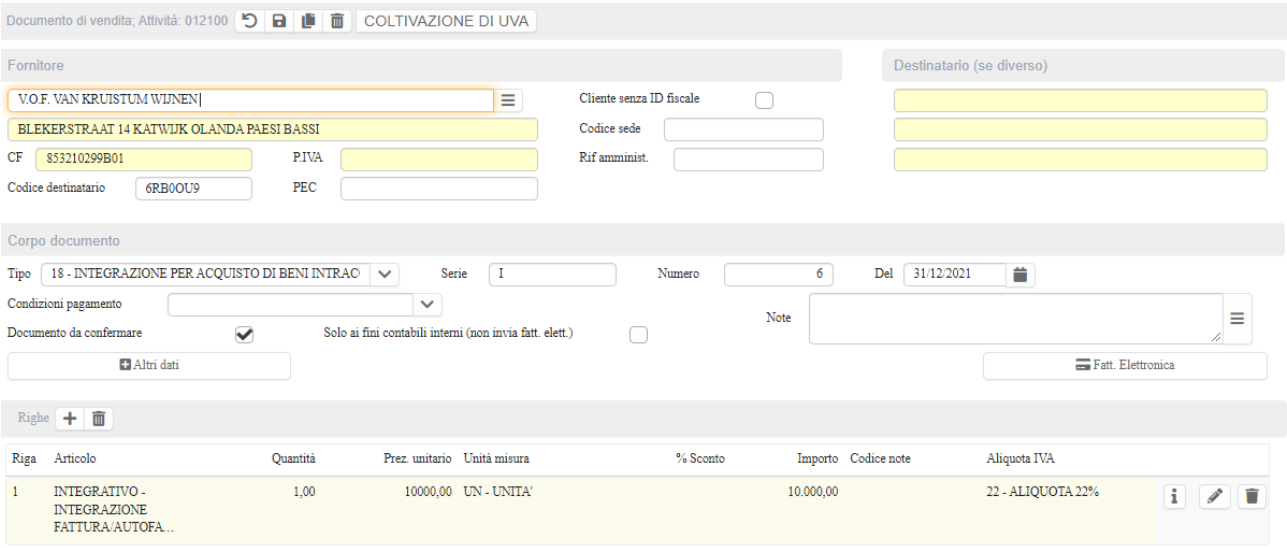

E togliendo la spunta da ''Documento da confermare". Viene creata la FE a stato Pronta per Invio, che sarà visibile come collegamento all'interno della registrazione del movimento fittizio in presenza di doppia registrazione.

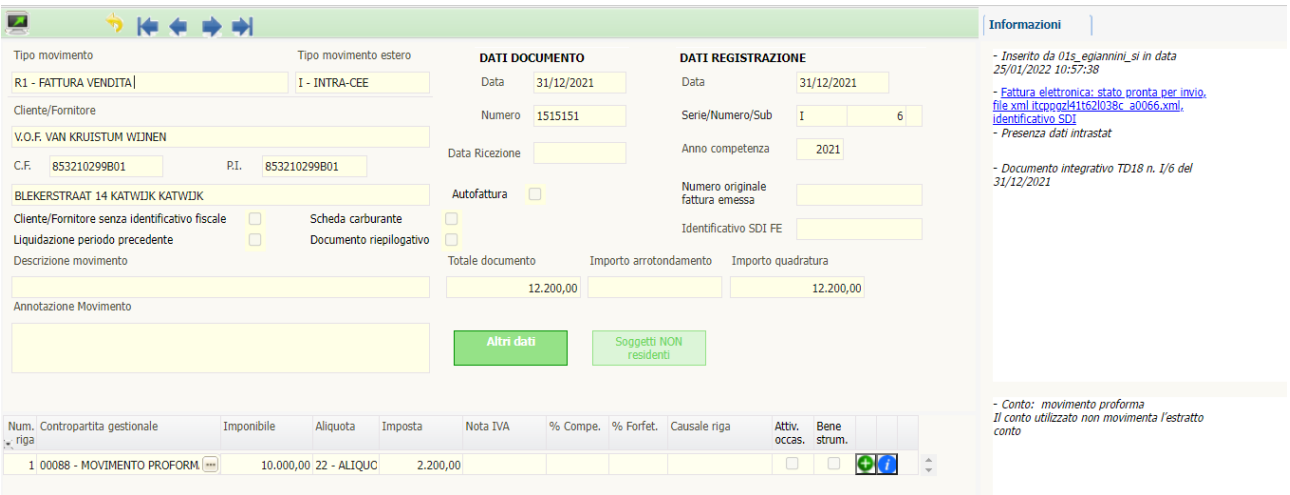

La FE sarà visibile sulla Home Page, ma solo per gli utenti CIA, gli utenti associati non avranno visibilità di queste fatture così come non vedranno i documenti integrativi.